



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19.11.2008, n. 53

INDICE

<i>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Tipologie di posteggio	5
Articolo 4 - Aree dei mercati, dei posteggi isolati e del commercio itinerante	5
Articolo 5 - Orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche	5
Articolo 6 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	6
Articolo 7 - Tassa/Canone per la concessione dei posteggi	6
<i>CAPO II - MERCATI</i>	7
Articolo 8 - Ammissione ai mercati.....	7
Articolo 9 - Dimensioni dei posteggi.....	8
Articolo 10 - Circolazione stradale.....	8
Articolo 11 - Individuazione dei mercati.....	8
Articolo 12 - Mercato periodico di servizio.....	10
Articolo 13 - Mercati periodici di servizio specializzati	10
Articolo 14 - Mercati non periodici saltuari.....	11
Articolo 15 - Mercato specializzato particolare	12
Articolo 16 - Mercati non periodici temporanei	12
Articolo 17 - Criteri di assegnazione dei posteggi.....	12
Articolo 18 - Graduatoria operatori in attesa di posto fisso	13
Articolo 19 - Criteri per lo spostamento dei mercati.....	14
Articolo 20 - Soppressione dei mercati.....	15
<i>CAPO III - POSTEGGI ISOLATI</i>	16
Articolo 21 - Modalità di svolgimento.....	16
Articolo 22 - Posteggi isolati temporanei	16
<i>CAPO IV - ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI O POSTEGGI ISOLATI</i>	17
Articolo 23 - Modalità di svolgimento.....	17
Articolo 24 - Chioschi	17
Articolo 25 - Aree private	18
<i>CAPO V - COMMERCIO ITINERANTE</i>	19
Articolo 26 - Modalità di esercizio.....	19
<i>CAPO VI - DISCIPLINA DEI MERCATI</i>	20
Articolo 27 - Pulizia dell'area	20
Articolo 28 - Vendita di sostanze alimentari	20
Articolo 29 - Esposizione dei prezzi e autorizzazioni	20
Articolo 30 - Allestimento dei banchi	20
Articolo 31 - Piano di evacuazione	21
<i>CAPO VII - DIVIETI E SANZIONI</i>	22
Articolo 32 - Divieti	22
Articolo 33 - Sanzioni	22
<i>CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	24
Articolo 34 - Responsabilità	24
Articolo 35 - Sorveglianza	24
Articolo 36 - Validità delle autorizzazioni vigenti.....	24
Articolo 37 - Rinvio ad altre normative	24
Articolo 38 - Entrata in vigore.....	24

Capo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio comunale di Rovereto, ai sensi delle disposizioni contenute:
- nella legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento";
 - nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 approvato con i decreti del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000 n. 32-50/Leg., 1 luglio 2002, n. 15-105/Leg. e 12 agosto 2003, n. 20-141/Leg.;
 - negli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche approvati dalla giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 3202 del 30 novembre 2001;
 - nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 2 - Definizioni

- 1 Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

legge	legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento";
regolamento di esecuzione:	regolamento di esecuzione della legge provinciale 4/2000 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. e s.m.i.;
indirizzi provinciali:	indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche approvati con deliberazione della giunta provinciale n. 3202 di data 30 novembre 2001;
commercio su aree pubbliche:	la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, ovvero presso il domicilio dei consumatori;
aree pubbliche:	strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
posteggio:	parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;
somministrazione di alimenti e bevande:	la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
mercato periodico:	la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio il commercio in aree pubbliche; i mercati periodici sono distinti in: <ul style="list-style-type: none">- "<u>mercati di servizio</u>": quelli esistenti al fine di corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante, non soddisfatte dalla rete commerciale locale, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, per promuovere la valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici di località a vocazione turistica o per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani;- "<u>mercati specializzati</u>": finalizzati alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione;

mercati non periodico:	<ul style="list-style-type: none"> - <u>“mercati saltuari”</u> (comunemente detti “fiere”) che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione. Tali mercati sono attivati allo scopo di ripristinare i mercati preesistenti effettuati in base a tradizioni locali cadute in disuso nel corso del tempo; - <u>mercato temporanei</u> mercati che possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili; - <u>“mercati specializzati”</u>: finalizzati alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione;
posteggi isolati:	posteggi utilizzati a frequenza periodica, anche giornaliera, ed attivati al fine di rendere un servizio al consumatore residente o al turista di passaggio, in località o zone prive o carenti di analogo servizio, assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno;
posteggi isolati temporanei:	posteggi che possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili;
commercio itinerante:	commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo;
società di persone:	le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese;
domicilio dei consumatori:	non solo la privata dimora dei consumatori, ma anche i locali di lavoro o di studio o i locali nei quali si trovino per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, o di consumo di alimenti e bevande;
titolari:	gli esercenti il commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio, muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 15 - comma 2 - della legge;
spuntisti:	s'intendono gli esercenti il commercio su aree pubbliche, non titolari di concessione di posteggio, in possesso di regolare autorizzazione, inseriti nell'apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione del posteggio in sostituzione temporanea di eventuali titolari assenti o dell'assegnazione definitiva in caso di disponibilità del posteggio per revoca, rinuncia o ampliamento dell'area di mercato;
operazione di assegnazione dei posteggi o spunta: piano di sicurezza:	l'assegnazione temporanea, per la sola giornata, agli spuntisti dei posteggi resi liberi a causa dell'assenza dei titolari; il piano elaborato dall'amministrazione comunale per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza del mercato periodico in caso di intervento dei mezzi di soccorso per necessità ed urgenza.

2. Per ciascuno dei mercati periodici istituiti sul territorio comunale sono stabiliti la classificazione, la frequenza e la giornata di svolgimento, mentre per i mercati periodici di nuova istituzione è stabilita la sola classificazione.
3. Per i mercati non periodici saltuari e saltuari specializzati è stabilita la classificazione e la frequenza.

4. Le restanti modalità di effettuazione dei mercati di cui ai punti 2 e 3 che precedono nonché dei mercati non periodici temporanei e del commercio itinerante sono stabiliti con apposita delibera giuntale.
5. Con provvedimento dirigenziale è invece stabilito il numero, la frequenza, le giornate di svolgimento, l'ubicazione e la tipologia dei posteggi isolati periodici ed isolati temporanei.

Articolo 3 - Tipologie di posteggio

1. Le tipologie di posteggio per i mercati periodici, non periodici e per i posteggi isolati sono le seguenti:
 - a) generi alimentari (quali formaggi, salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria e rosticceria, ecc.);
 - b) generi non alimentari (quali abbigliamento, calzature, pelletterie, ecc.);
 - c) posteggi riservati alle categorie individuate dalle lettere a-b-c-d-e ed f dell'articolo 8 – comma 2 – del presente regolamento;
 - d) posteggi che effettuano servizio di somministrazione nell'ambito dei mercati di servizio e saltuari, al fine di garantire la continuità del servizio di somministrazione nell'ambito dei mercati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) degli Indirizzi provinciali.
2. Le tipologie di posteggio dei singoli mercati periodici e non periodici sono stabilite con deliberazione giuntale, mentre le tipologie dei posteggi isolati sono individuate con provvedimento dirigenziale.
3. Con delibera giuntale è definito il numero dei posteggi da destinare alle categorie di cui all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento; per tali categorie di soggetti le concessioni di posteggio riportano i prodotti peculiari ammessi alla vendita.
4. Nell'ambito dei mercati periodici e non periodici specializzati e nei mercati non periodici temporanei possono essere previsti posteggi per la vendita di specifici generi alimentari o non alimentari e di somministrazione.
5. Le tipologie di posteggio di cui ai precedenti commi costituiscono obbligatorio riferimento ai fini della conversione delle autorizzazioni, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di esecuzione.

Articolo 4 - Aree dei mercati, dei posteggi isolati e del commercio itinerante

1. Le aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità e sulle quali sono collocati i mercati sono individuate con deliberazione giuntale tenuto conto della morfologia dell'area, della sua collocazione, della presenza di ostacoli e delle condizioni ed esigenze di sicurezza; con provvedimento dirigenziale sono stabiliti ed individuati i posteggi isolati, anche temporanei.
2. Con deliberazione giuntale sono individuate le aree ove non è possibile lo svolgimento del commercio itinerante.

Articolo 5 - Orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche

1. L'orario dei mercati periodici, non periodici, dei posteggi isolati e del commercio itinerante è stabilito con provvedimento dirigenziale, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 7 degli indirizzi provinciali e dagli articoli 10 e 11 della legge e comunque entro la fascia oraria massima compresa tra le ore sette e le ore venti.
2. Con il provvedimento di cui al comma precedente, sono stabiliti gli orari di allestimento e disallestimento dei banchi di vendita, nonché l'orario entro il quale il titolare deve occupare il proprio posteggio trascorso il quale lo stesso verrà assegnato temporaneamente agli operatori inseriti nella graduatoria di spunta.
3. Le operazioni di disallestimento non possono iniziare prima dell'orario stabilito nel provvedimento di cui al comma 1.
4. Gli operatori non possono abbandonare il mercato prima dell'orario di chiusura fissato, fatti salvi i casi di forza maggiore, quali intemperie (che mettano in pericolo la staticità delle

installazioni o arrechino danno alle merci) o problemi di salute, preventivamente autorizzati dal personale preposto alla vigilanza.

5. In caso di motivate ed imprevedibili necessità è possibile modificare gli orari di svolgimento dei singoli mercati, con provvedimento dirigenziale, da comunicare tempestivamente alle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.
6. L'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante o presso il domicilio dei consumatori è consentita durante la fascia oraria giornaliera stabilita dall'articolo 10, comma 2, della legge per gli esercizi commerciali, compresa tra le ore sette e le ore venti, salvo diversa previsione del dirigente. Lo svolgimento dell'attività di commercio itinerante o presso il domicilio dei consumatori è vietato nei giorni festivi e domenicali.
7. Con provvedimento dirigenziale è possibile individuare i posteggi isolati che possono svolgere la propria attività in orario notturno.

Articolo 6 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 14 - comma 1 - lett. a) e lett. b) della legge s'intendono accolte qualora, entro il termine di sessanta giorni, non sia attivato un provvedimento di diniego, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge.
2. L'avvio della procedura di revoca delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 19, comma 3, della legge è intrapreso nel termine di sessanta giorni dal verificarsi della causa di revoca.
3. Il titolare di posteggio segnala all'amministrazione comunale ogni variazione relativa alla residenza, alla sede legale ed alla modifica della ragione sociale dell'impresa entro 30 giorni dal verificarsi della stessa.

Articolo 7 - Tassa/Canone per la concessione dei posteggi

1. E' comunque dovuta sul posteggio la tassa di occupazione suolo o, in suo luogo il canone, fatta salva l'eventuale corresponsione della tassa rifiuti.
2. Il canone per la concessione dei posteggi, previsto dall'articolo 16 della legge, sarà determinato tenendo conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte nelle aree di mercato.

Articolo 8 - Ammissione ai mercati

- 1 Sono ammessi a partecipare ai mercati periodici e non periodici:
 - a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche, mediante posteggio, titolari dell'autorizzazione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge relativa al singolo mercato comunale;
 - b) i produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., dalla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e s.m.i. e dagli indirizzi provinciali, titolari di concessione di posteggio, limitatamente ai posteggi agli stessi destinati;
 - c) i produttori agricoli biologici, che esercitano l'attività ai sensi del Regolamento della Comunità Europea n. 2092/91 e della legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 e s.m.i., titolari di concessione di posteggio, limitatamente ai posteggi agli stessi destinati;
 - d) i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3 della legge, nonché quelli in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della normativa di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano, inseriti nelle apposite graduatorie di cui all'articolo 18 del presente regolamento, per la sostituzione temporanea, in caso di assenza, dei titolari di posteggio;
 - e) i produttori agricoli singoli o associati, biologici e non, inseriti nelle apposite graduatorie di cui all'articolo 18 del presente regolamento, in caso di assenza dei titolari di posteggio, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo;
 - f) gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, purché titolari di concessione di posteggio per il singolo mercato.
2. Nei mercati periodici e non periodici saltuari possono essere individuati posteggi da destinare a:
 - a) produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e modalità previsti dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
 - b) produttori agricoli del settore biologico ai sensi del Regolamento della Comunità Europea n. 2092/91 e della legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 e s.m.i.;
 - c) artigiani iscritti all'albo provinciale che vendono esclusivamente i propri prodotti;
 - d) associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale;
 - e) invalidi iscritti nella lista presso l'Agenzia del Lavoro;
 - f) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa realizzate anche mediante supporto informatico.
3. Nel mercato periodico di servizio l'eventuale assegnazione del posteggio alle categorie elencate alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma 2, avviene in base alla data di presentazione dell'istanza e per un numero complessivo non superiore a 12 (dodici) mercati per anno per ciascuna categoria di appartenenza, fatte salve diverse e motivate valutazioni.
4. In occasione di manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo, turistico-culturale, religioso, politico e simili, possono essere autorizzati, per la sola durata della manifestazione, operatori del settore alimentare o non alimentare, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 del regolamento di esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, degli indirizzi provinciali.
5. Il possessore di autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge per settori merceologici aventi contenuto più ampio rispetto alla tipologia di posteggio, indicata nel provvedimento di concessione, non è abilitato alla trattazione dei relativi prodotti sul posteggio oggetto della concessione.
6. La concessione del posteggio nei mercati periodici e non periodici saltuari ha durata decennale, dalla data di rilascio, o comunque conformemente a quanto disposto dall'articolo 23 del regolamento di esecuzione.
7. La sostituzione di operatori titolari di posteggio, assenti nel mercato periodico di servizio specializzato florovivaistico - biologico e nel mercato periodico di servizio, limitatamente ai

settori alimentare ed agricolo, può essere effettuata solo da operatori della stessa tipologia merceologica.

8. Gli operatori, di cui al comma precedente, non possono a loro volta sostituire i titolari di posteggio delle categorie merceologiche diverse dalle loro collocati nel mercato periodico di servizio.

Articolo 9 - Dimensioni dei posteggi

1. La dimensione standard del singolo posteggio è di metri 6 di lunghezza e di metri 3 di profondità fatta eccezione per:
 - a) le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) i posteggi del mercato di servizio ubicati in via Roma, oggetto di trasferimento nell'ambito del "Piano di Sicurezza";
 - c) i posteggi autorizzati nell'ambito del mercato saltuario specializzato di S. Marco;
 - d) eventuali deroghe attivate con provvedimento dirigenziale in caso di motivata e comprovata necessità.

A queste misure è aggiunto lo spazio per la collocazione del veicolo usualmente posto alle spalle del banco.

2. Possono essere autorizzate misure superiori per determinate categorie merceologiche e per unità mobili attrezzate subordinatamente alla disponibilità di spazio.
3. Tra due posteggi deve essere garantito uno spazio libero di almeno centimetri 50; i posteggi devono essere possibilmente allineati tra loro.
4. Nel caso di trasferimento temporaneo (causa lavori, manifestazioni, ecc.) dei posteggi posizionati in via Roma, la dimensione degli stessi verrà temporaneamente ridotta alle dimensioni precedentemente autorizzate prima del loro posizionamento nella via Roma stessa.
5. La dimensione del posteggio è indicata nell'atto di concessione. Non sono ammessi all'occupazione dell'area i banchi di dimensioni superiori a quelle indicate nella concessione. Nel caso di spuntisti la dimensione del banco non dovrà essere superiore a quella autorizzata al concessionario del posteggio.
6. La collocazione dei posteggi nelle aree di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonché la loro dimensione sono definite con apposito provvedimento dirigenziale.
7. Ai titolari di posteggio, autorizzati senza l'automezzo, è consentito posizionare temporaneamente il veicolo, esclusivamente in caso di maltempo e previa autorizzazione del personale addetto alla vigilanza, purché siano mantenute invariate le dimensioni del posteggio e ridotte conseguentemente le dimensioni del banco di vendita. Tale facoltà è da intendersi occasionale e non costituisce diritto acquisito al fine di un usuale utilizzo dell'automezzo.
8. In caso di assenza di un numero di assegnatari di posteggio al mercato superiore al 25%, è ammessa la concentrazione dei posti su indicazione del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 10 - Circolazione stradale

1. Nelle strade o nelle aree riservate al mercato è vietata la circolazione ad ogni sorta di veicolo, eccetto i velocipedi purché condotti a mano.
2. Tale divieto è segnalato con apposita cartellonistica ovvero, se del caso, con opportuni sbarramenti a cura del comune, conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e di circolazione stradale.
3. Eventuali deroghe sono concesse dal personale addetto alla vigilanza in casi di comprovata necessità.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai mezzi di soccorso, di emergenza ed ai mezzi delle forze dell'ordine.

Articolo 11 - Individuazione dei mercati

1. In relazione alle definizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento e sulla base delle loro caratteristiche, i mercati esistenti nell'ambito del territorio comunale e quelli di nuova istituzione di cui al successivo articolo 23, vengono così classificati:

a) Mercato periodico di servizio:

Frequenza:	settimanale
Giornata di svolgimento:	martedì con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento
Area di effettuazione, numero e tipologia dei posteggi:	individuati con deliberazione giuntale

b) Mercati periodico di servizio specializzato in prodotti florovivaistici e produttori agricoli biologici alimentari:

Frequenza:	settimanale
Giornata di svolgimento:	martedì con le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento
Area di effettuazione, numero e tipologia dei posteggi:	individuati con deliberazione giuntale

c) Mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli del giovedì e del sabato:

Frequenza:	settimanale
Giornata di svolgimento:	giovedì e sabato
Area di effettuazione, numero e tipologia posteggi	individuati con deliberazione giuntale

d) Mercato periodico di servizio specializzato dei produttori agricoli biologici e degli artigiani del settore biologico alimentare:

Frequenza:	settimanale
Giornata di svolgimento:	sabato
Area di effettuazione, numero e tipologia posteggi:	individuati con deliberazione giuntale

e) Mercato non periodico saltuario fiera di S. Caterina:

Frequenza:	annuale
Giornata di svolgimento, area di effettuazione, numero e tipologia dei posteggi:	individuati con deliberazione giuntale

f) Mercato non periodico saltuario fiera della Festa d'Oro:

Frequenza:	annuale
Giornata di svolgimento, area di effettuazione, numero e tipologia dei posteggi:	individuati con deliberazione giuntale

g) Mercato non periodico saltuario specializzato di San Marco:

Frequenza:	annuale
------------	---------

Giornata di svolgimento, area di effettuazione, numero e tipologia dei posteggi:	individuati con deliberazione giunta
--	--------------------------------------

h) Mercato periodico di servizio di Borgo Sacco:

Frequenza, giornata di svolgimento, area di effettuazione, numero e tipologia dei posteggi:	individuati con deliberazione giunta
---	--------------------------------------

i) Mercato periodico di servizio del Brione:

Frequenza, giornata di svolgimento, area di effettuazione, numero e tipologia dei posteggi:	individuata con deliberazione giunta
---	--------------------------------------

j) Mercato periodico di servizio circoscrizionale:

Frequenza, giornata di svolgimento, area di effettuazione, numero e tipologia dei posteggi:	individuata con deliberazione giunta
---	--------------------------------------

2. La planimetria allegata al presente provvedimento riporta in termini indicativi e generali l'area di effettuazione dei mercati e dei posteggi isolati.

Articolo 12 - Mercato periodico di servizio

1. Il mercato periodico di servizio è il mercato a cadenza settimanale, caratterizzato dalla presenza delle categorie merceologiche alimentare e non alimentare e da almeno due operatori autorizzati ad operare su posteggio fisso.
2. Il mercato di servizio si effettua ogni martedì. Qualora la giornata del martedì coincida con una festività, il mercato è anticipato al lunedì; se anche il lunedì coincide con una festività il mercato è posticipato al mercoledì. In caso di motivate esigenze, con provvedimento dirigenziale, la giornata di effettuazione del mercato può essere occasionalmente individuata in un giorno diverso, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, degli indirizzi provinciali.
3. Lo spostamento della data di effettuazione del mercato periodico di servizio può essere disposta in via permanente esclusivamente per i motivi e con le modalità indicate dall'articolo 5, comma 1, lettera e) degli indirizzi provinciali.

Articolo 13 - Mercati periodici di servizio specializzati

1. Qualora la giornata di effettuazione del mercato periodico di servizio specializzato in prodotti florovivaistici e produttori agricoli biologici alimentari, coincida con una festività, si applica quanto previsto dall'articolo 12 che precede.
2. Qualora la giornata di effettuazione del mercato specializzato di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 11, comma 1, che precede, coincida con una festività, l'effettuazione dei mercati è anticipata al giorno precedente; qualora anche il giorno precedente coincida con una festività, la data di effettuazione verrà stabilita con apposito provvedimento dirigenziale. Per valutate e

motivate esigenze, con provvedimento dirigenziale può essere altresì disposta la sospensione o la non effettuazione dei mercati periodici di servizio specializzati.

3. I posteggi previsti all'interno dei mercati periodici di servizio specializzati, di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 11 che precede, sono assegnati ai medesimi operatori commerciali ed ai produttori agricoli integrati e biologici già assegnatari di posteggio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. I posteggi vacanti per revoca, rinuncia, ampliamento dell'area o per nuova disponibilità, anche a seguito di trasferimento dell'area stessa, sono assegnati, per ogni singolo mercato, in base alle graduatorie predisposte e nei limiti dei settori merceologici e delle tipologie dei posteggi stabiliti.
5. I posteggi che, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono collocati nel mercato periodico di servizio specializzato in prodotti del settore florovivaistico, che trattano settori diversi da fiori e piante, possono essere trasferiti nel mercato periodico di servizio o, in alternativa, essere vincolati al mantenimento della specializzazione merceologica trattata alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
6. In caso di revoca o rinuncia del posteggio del settore non alimentare (abbigliamento) o del posteggio alimentare/non alimentare (miele e prodotti derivati), attualmente inseriti nell'area del mercato periodico di specializzato florovivaistico gli stessi potranno essere sostituiti esclusivamente con una merceologia rientrante nel settore florovivaistico.
7. Lo spostamento della data di effettuazione dei mercati può essere disposta in via permanente esclusivamente per i motivi e con le modalità indicate dall'articolo 5, comma 1, lettera e) degli indirizzi provinciali, come previsto dall'articolo 12, comma 3, che precede.

Articolo 14 - Mercati non periodici saltuari

1. Le date di effettuazione dei mercati non periodici saltuari di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 11 che precede sono stabilite con delibera giuntale, così come i termini di presentazione delle istanze di partecipazione, nonché delle conferme di partecipazione dei titolari di posteggio e degli operatori inseriti nella graduatoria di spunta.
2. Lo spostamento delle date di effettuazione dei mercati saltuari può essere disposta in via permanente esclusivamente per i motivi e con le modalità indicate dall'articolo 5, comma 1, lettera e) degli indirizzi provinciali.
3. L'operatore inserito nella graduatoria di spunta deve confermare annualmente la propria volontà di mantenere la posizione nella graduatoria stessa attraverso la presentazione di apposita nota scritta da presentarsi nei termini stabiliti con apposita delibera giuntale. Il mancato o ritardato invio della conferma comporta l'esclusione dalla possibilità di partecipazione per l'anno di riferimento e la conseguente perdita dei punteggi maturati. In caso di istanza di nuova ammissione il punteggio verrà conteggiato a partire dalla data di presentazione.
4. L'operatore titolare di posteggio conferma la partecipazione al mercato saltuario nei modi previsti dall'articolo 23 del regolamento di esecuzione e nei termini stabiliti con delibera giuntale.
5. Il mancato o ritardato invio della comunicazione di conferma dei titolari e degli operatori inseriti in graduatoria o della domanda di partecipazione per gli spuntisti, derivante da caso fortuito o da forza maggiore, non comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, del regolamento di esecuzione e dal precedente comma 3.
6. L'assegnazione dei posteggi nei mercati non periodici saltuari specializzati viene disposta tenendo conto della conformità merceologica dei prodotti trattati dagli operatori in riferimento alla specializzazione del singolo mercato. Le domande di partecipazione presentate per merceologie non conformi alla tipologia del mercato non sono ammesse.
7. L'assegnazione dei posteggi nei mercati non periodici saltuari che si rendano disponibili per ampliamento dell'area, revoca della concessione o rinuncia da parte del titolare è disposta, con provvedimento dirigenziale, nei confronti dei soggetti che risultano validamente inseriti nella graduatoria di spunta.
8. La graduatoria di spunta viene aggiornata ogni anno a seguito dell'attribuzione del punteggio previsto dall'articolo 18 del presente regolamento.

9. La graduatoria degli operatori agricoli viene redatta annualmente con l'attribuzione del punteggio previsto dall'articolo 18 del presente regolamento.
10. L'operatore che intende partecipare ai mercati non periodici saltuari (sia come nuova istanza che come subentro in posizioni già esistenti) presenta domanda/comunicazione, debitamente sottoscritta, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione.
11. Possono essere riservati un certo numero di posteggi ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere c), d), e) e f) del presente regolamento i quali devono presentare ogni anno una nuova domanda di partecipazione al mercato saltuario, nei termini fissati dal provvedimento dirigenziale. L'assegnazione del posteggio avviene in base alla data di presentazione dell'istanza.
12. Le assenze nei mercati saltuari devono essere giustificate per iscritto, con presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva impossibilità di partecipazione, entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato. Trascorso detto termine l'assenza verrà considerata ingiustificata. Per il computo del termine di cui al presente comma, farà fede la data di presentazione all'Amministrazione comunale (timbro di ricevuto apposto sulla comunicazione), ovvero la data apposta dall'ufficio postale accettante se la documentazione è trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno. Non verrà considerata valida la giustificazione qualora risulti che, in base ad accertamenti compiuti dall'Amministrazione, le attestazioni risultino prive di fondamento.

Articolo 15 - Mercato specializzato particolare

1. L'amministrazione comunale può istituire, con apposita deliberazione giunta, un mercato specializzato particolare, riservato esclusivamente ai produttori agricoli diretti, disciplinato dal Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 recante "attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
2. Con la stessa deliberazione vengono stabiliti i criteri per l'assegnazione e la gestione dei posteggi nonché le modalità di gestione del mercato stesso.
3. Per quanto non disposto dagli atti sopra citati, vengono applicate le norme previste dal presente regolamento in quanto compatibili.

Articolo 16 - Mercati non periodici temporanei

1. Nei mercati non periodici temporanei, le concessioni di posteggio sono rilasciate in conformità ai criteri fissati con delibera giunta ed entro i termini stabiliti con provvedimento dirigenziale, nonché ai sensi dell'articolo 25 del regolamento di esecuzione.
2. Nel provvedimento dirigenziale può essere fissato un numero di posteggi, in aggiunta a quelli indicati dalla delibera giunta, per ciascun mercato non periodico temporaneo, da localizzare in aree appositamente individuate nel territorio comunale sulla base di espressa richiesta degli operatori interessati, ovvero delle circoscrizioni di riferimento.
3. Nei mercati non periodici temporanei, in caso di assenza dei titolari, i posteggi non vengono assegnati temporaneamente ed il posto rimane vacante.
4. Le domande di assegnazione dei posteggi devono pervenire entro il termine fissato da provvedimento dirigenziale, pena il non accoglimento dell'istanza. L'assegnazione avverrà in base alla data di presentazione della domanda nel limite delle tipologie previste. In caso di domande concorrenti, ovvero presentate nella stessa data, si provvederà con estrazione a sorte.

Articolo 17 - Criteri di assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi che si rendono disponibili nel mercato periodico per ampliamento dell'area, per la revoca della concessione e per la rinuncia da parte del titolare è disposta, nel rispetto delle tipologie di posteggio con priorità:
 - a) ai titolari di posteggio dello stesso mercato che abbiano presentato richiesta scritta di spostamento sulla base della graduatoria prevista all'articolo 19, comma 7, del presente

- regolamento. Il posteggio resosi a sua volta libero è obbligatoriamente assegnato seguendo l'ordine della graduatoria degli operatori in attesa di posto fisso;
- b) sulla base della graduatoria valida per quello specifico mercato stilata in base ai criteri di cui al successivo articolo.
2. Qualora l'operatore in graduatoria di spunta non accetti l'assegnazione del posteggio ha titolo a mantenere la propria posizione in graduatoria; in questo caso l'assegnazione slitterà all'operatore successivo.
 3. E' consentito lo scambio consensuale del posteggio tra operatori titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato periodico e non periodico saltuario. L'autorizzazione in via definitiva è rilasciata qualora le dimensioni dei posteggi lo consentano.
 4. Con apposita deliberazione giuntaie è definito il numero dei posteggi ed i settori merceologici per ogni mercato.

Articolo 18 - Graduatoria operatori in attesa di posto fisso

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare nei mercati periodici e nei mercati non periodici saltuari è formata attribuendo un punteggio di 0,5 per ogni giornata di presenza sul mercato.
2. Per presenza s'intende l'effettiva partecipazione dell'operatore, munito di idonea attrezzatura, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata spunta, effettuata dagli organi comunali di vigilanza preposti a tale compito.
3. Il punteggio di 0,5 è assegnato anche a coloro che pur presentandosi all'apertura del mercato non ottengono l'assegnazione temporanea del posteggio per mancanza di posteggi liberi.
4. In caso di parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione alla graduatoria stessa. In caso di ulteriore parità farà fede la data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla vendita, considerati gli eventuali subingressi.
5. La graduatoria degli spuntisti, ad esclusione di quella relativa ai mercati saltuari, è aggiornata ogni quattro mesi.
6. Nel mercato periodico di servizio ed in quello periodico di servizio specializzato del martedì la graduatoria dei produttori agricoli, integrati e biologici, si basa sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande di partecipazione e non è prevista alcuna attribuzione di punteggio in relazione alle presenze nel mercato. Nel caso di parità si procede con estrazione a sorte.
7. Nel mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli del giovedì e del sabato ed in quello specializzato in prodotti agricoli biologici e degli artigiani del settore alimentare del sabato, la graduatoria degli operatori di spunta si basa sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande e non è prevista alcuna attribuzione di punteggio in relazione alle presenze sul mercato. Nel caso di parità si procede con estrazione a sorte.
8. Gli operatori che si presentano alle operazioni di assegnazione dei posteggi privi della merce e delle attrezzature non ottengono alcun punteggio.
9. In caso di rifiuto dell'operatore ad occupare il posteggio disponibile non viene assegnato alcun punteggio.
10. I titolari di posteggio che siano anche spuntisti nel medesimo mercato, possono partecipare alle operazioni di spunta solo dopo aver occupato il posteggio oggetto di concessione e qualora siano provvisti di ulteriore idonea attrezzatura.
11. L'assegnazione temporanea dei posteggi in sostituzione del titolare assente è disposta secondo l'ordine della graduatoria degli spuntisti formata per i mercati di cui al precedente punto 1.
12. Al personale addetto alla vigilanza è delegata la gestione delle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi di cui ai precedenti commi.
13. L'operatore inserito nella graduatoria di spunta che non effettui alcuna presenza nel corso di un anno di calendario, calcolato a partire dalla prima assenza successiva all'ultima presenza effettuata, è escluso dalla stessa, con perdita definitiva del punteggio acquisito. Per il successivo inserimento nella graduatoria di spunta dovrà essere presentata una nuova domanda.
14. Il criterio di cui al comma che precede è applicato anche nel caso di produttori agricoli biologici e non e degli artigiani.

15. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 5, del regolamento di esecuzione, qualora l'operatore utilizzi due posteggi al mercato (sia come titolare che come spuntista), non può utilizzare né un ulteriore posteggio al mercato né maturare presenze con ulteriori posti in graduatoria.
16. L'operatore deve comunicare ogni e qualsiasi variazione dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con la quale è inserito nella graduatoria di spunta, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Articolo 19 - Criteri per lo spostamento dei mercati

1. Lo spostamento di sede dei mercati, o di parte di essi, è effettuato con provvedimento amministrativo per esigenze pubbliche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge e dell'articolo 24, comma 3, del regolamento di esecuzione.
2. Lo spostamento forzoso dei mercati è disposto per ragioni di pubblico interesse, quali la destinazione dell'area ad altro prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea della stessa per l'esecuzione di lavori e la tutela della sicurezza pubblica. Il mercato non può essere spostato allo scopo di costituire zone di rispetto a favore degli operatori su aree private.
3. Lo spostamento del mercato è disposto per ragioni di pubblico interesse e motivato da fatti e situazioni oggettive sopravvenute successivamente all'istituzione dello stesso o comunque alla sua ultima localizzazione. Nel caso in cui lo spostamento avvenga a causa di lavori pubblici, gli stessi dovranno essere ultimati nel più breve tempo possibile.
4. Il provvedimento di spostamento è assunto previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale fatti salvi i casi di urgenza e imprevedibilità motivati da ragione di sicurezza e di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, degli indirizzi provinciali.
5. Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può anche essere disposto a seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio. La scelta dell'area alternativa avviene tenuto conto dei vincoli urbanistici e delle esigenze pubbliche, come disposto dall'articolo 2, comma 6, degli indirizzi provinciali.
6. L'Amministrazione comunale individua i posteggi nell'area oggetto del trasferimento tenuto conto della situazione oggettiva dell'area rispetto all'ampiezza della sede stradale rapportata alle dimensioni dei singoli posteggi, dell'esigenza di assicurare allacciamenti alla rete idrica, elettrica o fognaria, della necessità di accorpate o trasferire posteggi del settore alimentare per esigenze igienico-sanitarie o di tutela ambientale nonché delle esigenze pubbliche.
7. L'assegnazione dei posteggi nel mercato periodico di servizio e di servizio specializzato in prodotti florovivaistici e produttori agricoli biologici alimentari, per trasferimento totale o parziale, definitivo e non, è disposto in base alla graduatoria dei titolari di posteggio stilata secondo i criteri dell'anzianità della concessione tenuto conto di eventuali subingressi, conformemente agli atti documentali d'ufficio. In caso di parità è presa in considerazione l'anzianità dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in caso di ulteriore parità l'assegnazione dei posteggi avviene per sorteggio. Detta graduatoria viene aggiornata annualmente, fatte salve eventuali esigenze diverse.
8. Gli operatori scelgono il posteggio sulla base della graduatoria di cui al comma 7 che precede; nel caso la scelta non venga effettuata l'assegnazione avviene d'ufficio, oppure, su richiesta del titolare lo stesso potrà essere inserito nella graduatoria di spunta per la sostituzione dei posti residui ulteriormente disponibili nell'area mercatale. Nel caso di più richieste l'ordine di priorità nella scelta sarà quello della graduatoria dei titolari di posto fisso nell'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 7.
9. L'assegnazione dei posteggi in caso di spostamento dei mercati periodici specializzati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d) per indisponibilità dell'area, è attuato con estrazione a sorte.
10. In caso di spostamento forzoso, totale o parziale dei mercati saltuari l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.

Articolo 20 - Soppressione dei mercati

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è disposta con provvedimento dirigenziale nei seguenti casi:
 - a) assenza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio, disposta ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del regolamento di esecuzione e mancanza di domande di partecipazione per l'edizione successiva a quella della revoca.

Capo III - Posteggi isolati

Articolo 21 - Modalità di svolgimento

1. Il posteggio isolato è un posteggio a frequenza periodica ove è autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno.
2. La frequenza, le giornate di svolgimento, l'ubicazione e la tipologia dei posteggi isolati sono stabiliti con provvedimento dirigenziale previa acquisizione di favorevole conchiuso della giunta municipale.
3. Lo spostamento della data di svolgimento dei posteggi isolati periodici è disposto per motivi contingenti, per sovrapposizione con manifestazioni tradizionali e/o straordinarie, ovvero per motivate ragioni, previa adozione di apposito provvedimento dirigenziale.
4. Nel caso di coincidenza della data di effettuazione del posteggio isolato con una festività infrasettimanale le modalità di svolgimento dello stesso sono disciplinate da provvedimento dirigenziale.
5. In caso di assenza del titolare il relativo posteggio non viene assegnato in via temporanea ad altri operatori ma resta vacante.
6. Per i posteggi isolati periodici non sono previste graduatorie.
7. Le concessioni dei posteggi isolati periodici hanno durata decennale, salvo diversa valutazione da parte dell'amministrazione comunale e sono soggette a rinnovo previa presentazione di apposita istanza.
8. In caso di subingresso le concessioni hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
9. La concessione è revocata qualora il titolare non utilizzi il posteggio per più di un anno ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del regolamento di esecuzione.

Articolo 22 - Posteggi isolati temporanei

1. I posteggi isolati temporanei sono istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso o politico.
2. La frequenza, le giornate di svolgimento, l'ubicazione e la tipologia dei posteggi isolati temporanei sono stabiliti con determina dirigenziale, previa acquisizione di favorevole conchiuso della giunta municipale.
3. Le domande di rilascio delle concessioni di posteggio vengono presentate annualmente nei termini fissati da provvedimento dirigenziale.
4. Le concessioni verranno rilasciate in base ai posteggi disponibili ed ai settori merceologici previsti con il provvedimento dirigenziale di individuazione dei posteggi stessi, nonché in ordine di presentazione dell'istanza. La durata della concessione è limitata alla durata della manifestazione stessa.
5. In caso di domande concorrenti, ovvero presentate nella stessa data, il posteggio è assegnato per sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale degli esercenti su aree pubbliche.
6. Il posteggio non occupato dal titolare non viene assegnato ad altro operatore e pertanto rimane vacante. Per i posteggi isolati temporanei non viene redatta alcuna graduatoria.

Capo IV - Istituzione di nuovi mercati o posteggi isolati

Articolo 23 - Modalità di svolgimento

1. L'attivazione dei nuovi mercati o posteggi isolati, è subordinata all'adozione dell'atto istitutivo in conformità alle previsioni dell'articolo 2 degli indirizzi provinciali.
2. L'atto istitutivo può prevedere specifiche priorità nell'attribuzione dei posteggi, nonché le disposizioni applicabili per la gestione delle domande eccedenti il numero di posteggi disponibili.
3. Con delibera giuntale sono individuate le aree e le modalità di funzionamento dei mercati istituiti a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. Con provvedimento dirigenziale sono altresì individuati i nuovi posteggi isolati ed i posteggi isolati temporanei sempre istituiti a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Con provvedimento dirigenziale potrà essere individuata una diversa giornata di effettuazione dei mercati di nuova istituzione nonché esserne disposta la temporanea sospensione nel caso di coincidenza con giornata festiva.
5. Nei mercati periodici di servizio e nei mercati non periodici saltuari, il rilascio delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 15, comma 2, della legge, avviene sulla base di apposita graduatoria redatta in base all'anzianità di rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche per le domande pervenute entro i termini stabiliti con apposito provvedimento dirigenziale. In caso di parità si provvede ad estrazione a sorte alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale degli esercenti su aree pubbliche.
6. L'assegnazione dei posteggi isolati periodici e dei posteggi isolati temporanei di nuova istituzione avviene su domanda dell'interessato presentata nei termini stabiliti con provvedimento dirigenziale.
7. In caso di domande concorrenti il posteggio è assegnato per sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale degli esercenti su aree pubbliche.
8. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono istituiti i seguenti nuovi mercati:
 - a) mercato periodico di servizio di Borgo Sacco – avente luogo nella giornata e nell'area appositamente individuata con delibera giuntale e nel limite dei contingenti disponibili;
 - b) mercato periodico di servizio del Brione – avente luogo nella giornata e nell'area appositamente individuata con delibera giuntale e nel limite dei contingenti disponibili;
 - c) ulteriori nuovi mercati periodici di servizio potranno essere istituiti, con deliberazione giuntale, nelle circoscrizioni con l'obiettivo di garantire e/o di potenziare il servizio di vendita al dettaglio esistente.
7. Qualora la giornata di effettuazione dei mercati di servizio di cui alle lettere a) e b) del comma che precede coincida con una festività, l'effettuazione dei mercati è anticipata al giorno precedente; qualora anche il giorno precedente coincida con una festività la giornata di effettuazione viene posticipata al giorno successivo a quello di normale svolgimento. Con provvedimento dirigenziale può essere altresì disposta la sospensione dei mercati periodici di servizio nel caso di coincidenza della giornata di effettuazione con giornata festiva.
8. La giornata di effettuazione dei mercati di servizio, di cui al presente articolo, può essere occasionalmente individuata in un giorno diverso, per motivate esigenze, con provvedimento dirigenziale, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, degli indirizzi provinciali.
9. I posteggi isolati possono essere localizzati anche su aree di proprietà privata che si dimostrino idonee e che dai proprietari delle stesse vengano trasferite al comune a titolo gratuito.
10. In questo caso i proprietari delle aree hanno diritto all'assegnazione del posteggio sull'area trasferita al Comune, purché in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa.

Articolo 24 - Chioschi

- 1 E' facoltà dell'Amministrazione comunale individuare aree idonee alla collocazione di chioschi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge.

- 2 La tipologia strutturale e merceologica, la collocazione, gli orari, le modalità di assegnazione ai fini della gestione ed il rilascio della relativa autorizzazione, nonché la durata dell'autorizzazione verranno stabiliti con provvedimento dirigenziale previa assunzione di favorevole conchiuso della Giunta municipale; l'affidamento della gestione dei manufatti di cui al presente articolo si potrà attuare mediante procedura di evidenza pubblica sulla base delle normative vigenti in materia.
- 3 I chioschi possono essere localizzati anche su aree di proprietà privata che si dimostrino idonee, anche dal punto di vista urbanistico, purché i proprietari ne trasferiscano al comune l'uso a titolo gratuito.

Articolo 25 - Aree private

- 1 Qualora, ai sensi dell'articolo 13 della legge, venga messa a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge, tale area può essere inserita fra quelle destinate allo svolgimento dei mercati periodici.
- 2 Le aree private di cui al precedente comma 1 possono essere inserite fra quelle destinate ai mercati periodici qualora rispettino le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge, per la tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale o riferite a motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o ancora per altri motivi di pubblico interesse.
- 3 Le modalità di utilizzo di dette aree per l'istituzione di nuovi mercati ed i criteri di assegnazione dei relativi posteggi, nonché le modalità di trasferimento totale o parziale dei mercati già esistenti sono regolamentati con apposita deliberazione giuntalesca.

Capo V - Commercio itinerante

Articolo 26 - Modalità di esercizio

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato nelle aree previste dalla delibera giuntale.

Articolo 27 - Pulizia dell'area

1. Prima di lasciare il loro posto i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti negli appositi contenitori, laddove presenti, nel rispetto delle modalità di raccolta differenziata vigenti nel territorio comunale e negli spazi indicati. Qualora non siano presenti i contenitori o sia esaurito lo spazio in essi i rifiuti dovranno essere accatastati in maniera ordinata, ai margini della strada e comunque nell'ambito del posto occupato, ed in modo tale da impedire agli agenti atmosferici di disperderli nell'area circostante. Per accurata pulizia s'intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite su suolo di liquidi oleosi od altro.
2. Sulle pavimentazioni pregiate (porfido e materiali simili) deve essere posizionato un telo di materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione da eventuali perdite di liquidi.

Articolo 28 - Vendita di sostanze alimentari

1. Gli operatori che effettuano la vendita, trasformazione o somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica nonché i produttori agricoli devono essere muniti degli idonei titoli e certificazioni previsti dalla normativa vigente in materia igienico – sanitaria.
2. E' fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocontrollo igienico – sanitario.
3. La vendita di funghi è disciplinata dal regolamento comunale d'igiene.

Articolo 29 - Esposizione dei prezzi e autorizzazioni

1. In conformità a quanto a quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 i prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita o di attrezzature equivalenti, ovunque collocate, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Per quanto concerne le vendite particolarmente favorevoli per il consumatore (sconti e ribassi) dovrà essere osservato quanto previsto dalla legge provinciale 3 gennaio 1983 n. 3 e s.m.i..
3. Gli operatori devono esporre l'autorizzazione amministrativa in modo ben visibile.

Articolo 30 - Allestimento dei banchi

1. Gli operatori devono essere muniti, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti eventualmente previsti dai regolamenti comunali di igiene, sanità e di pubblica sicurezza.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. I banchi devono essere allestiti in maniera decorosa e ordinata.
4. Per allestimento s'intende non solo l'occupazione fisica dell'area ma anche l'apprestamento di tutte le attrezzature e le merci necessarie ad esercitare la vendita.
5. Gli operatori devono allestire il banco senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo e senza recarvi danni ed in maniera tale da garantire l'immediato sgombero dell'area in caso di emergenza o pubblica necessità dietro semplice richiesta dell'autorità pubblica.
6. Gli operatori del settore alimentare che usufruiscono degli apposti allacci elettrici comunali devono utilizzare spine di tipo industriale "CEE 17" (CEI 23-12) con un grado di protezione di almeno IP43 (protezione contro la pioggia) ed avere una portata adeguata nonché cavi (prolunghe) di tipo flessibile per posa mobile all'esterno, resistenti alle sollecitazioni meccaniche (abrasioni) ed agli agenti atmosferici (acqua e temperatura), adeguati alla tensione ed alla portata (corrente) della presa e dell'impianto "mobile", o comunque rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza.

7. Gli operatori del settore alimentare che usufruiscono di bombole di gas possono detenere presso ogni posteggio un quantitativo fino a Kg. 70; il superamento di tale limite è soggetto ad autorizzazione da parte del servizio prevenzione Incendi della provincia autonoma di Trento.
8. Ciascun operatore del mercato che intende utilizzare le apparecchiature a gas propano liquido (GPL) deve munirsi di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato, avente durata annuale, compilata e firmata da tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia di sicurezza. Gli operatori devono munirsi di idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall'uso di tali apparecchiature.
9. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione e copertura assicurativa, in corso di validità, ed esibirla all'organo di controllo, qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati.
10. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas debbono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL (gas propano liquido) per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.
11. E' fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL (gas propano liquido).
12. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano ed utilizzarli come ancoraggio o sostegno per le strutture dei banchi.
13. Le tende di copertura del banco devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo che le loro estremità inferiori siano tenute elevate dal suolo almeno metri 2,40, che non siano di ostacolo al passaggio pedonale ed ai veicoli di pronta emergenza e che non impediscano la visuale degli altri banchi.
14. Il veicolo non può essere utilizzato come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato per tale scopo.
15. In ogni caso lo spazio destinato al veicolo non può essere utilizzato quale estensione del banco di vendita.
16. In caso di condizioni climatiche avverse, previa specifica autorizzazione del personale addetto alla vigilanza, gli operatori che lo decideranno, potranno allontanarsi prima dell'orario stabilito per il termine del mercato.
17. Al personale addetto alla vigilanza è demandata la facoltà di sospendere il mercato qualora le condizioni climatiche siano talmente avverse da impedirne l'effettuazione in condizioni di sicurezza.

Articolo 31 - Piano di evacuazione

1. L'amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria, può determinare spostamenti e/o modifiche della dimensione di singoli posteggi al fine di garantire l'accessibilità e la manovrabilità nell'area dei mezzi di soccorso.
2. L'organizzazione spaziale e logistica dei mercati, ivi inclusa l'articolazione dei singoli posteggi, dovrà avvenire nel pieno rispetto dei contenuti in materia di sicurezza espressi dal piano di evacuazione.
3. L'approvazione delle planimetrie riportanti la dislocazione dei mercati dovrà pertanto conformarsi ai contenuti e/o criteri stabiliti dal documento di cui al comma precedente.

CAPO VII - Divieti e sanzioni

Articolo 32 - Divieti

1. Nell'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche è vietato:
 - a) ingombrare gli spazi stradali interni al mercato ed ostacolare comunque la circolazione pedonale;
 - b) appendere merce alla parte di tenda sporgente dal banco. E' ammesso esclusivamente appendere merci a tende o ombrelloni entro l'area assegnata in concessione, purché ciò non costituisca pregiudizio per gli altri operatori e purché venga garantito un celere sgombero del posteggio in caso di necessità ed urgenza;
 - c) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - d) provocare rumori in violazione del regolamento comunale in materia di inquinamento acustico;
 - e) tenere animali di qualsiasi specie se non per attività di vendita;
 - f) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - g) provocare tassi di emissioni gassose superiori ai limiti previsti dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - h) utilizzare apparecchi di riscaldamento (bruciatori, stufe ecc.) realizzati o installati in difformità alle norme di sicurezza;
 - i) vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle in recipienti chiusi e comunque nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
 - j) vendere armi, esplosivi od oggetti preziosi, ad eccezione degli strumenti da punta e da taglio, previa acquisizione della necessaria autorizzazione.

Articolo 33 - Sanzioni

1. L'operatore che si allontana dal mercato prima del termine previsto dall'apposito provvedimento dirigenziale senza aver chiesto la preventiva autorizzazione agli organi preposti alla vigilanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 6, della legge.
2. L'operatore assegnatario di posteggio che posticipi l'inizio delle operazioni di vendita o le interrompa prima dei limiti fissati dall'apposito provvedimento dirigenziale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, prevista dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3 che ha aggiunto l'articolo 7 bis al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. La violazione di quanto disposto dall'articolo 5 del presente regolamento è soggetta all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 5, della legge.
4. La violazione delle altre disposizioni del presente regolamento comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, prevista dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3 che ha aggiunto l'articolo 7 bis al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Le sanzioni sono applicate secondo le norme dettate dalla legge 689/1981.
6. Alle violazioni del presente regolamento attinenti le limitazioni ed i divieti imposti ai sensi dell'articolo 14 – comma 4 – della legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20, comma 4, della medesima legge.
7. L'esercizio del commercio nelle aree vietate è soggetto all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 4, della legge.
8. La violazione di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 29 è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22 del decreto legislativo di data 31 marzo 1998, n. 114.
9. La violazione di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 29 è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 23 della legge provinciale 3 gennaio 1983 n. 3 e s.m.i..

Articolo 34 - Responsabilità

1. Il comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare a qualsiasi titolo ai concessionari, ai frequentatori ed ai residenti nell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi, salve ed impregiudicate le responsabilità di legge.

Articolo 35 - Sorveglianza

1. La sorveglianza del mercato è svolta dal personale addetto alla vigilanza e può essere anche affidata con specifico incarico a personale esterno qualificato.
2. Il servizio di vigilanza igienico – sanitaria è svolto dall'azienda provinciale per i servizi sanitari ed eventualmente da personale esterno di cui al precedente comma 1 ed in genere dagli organi di polizia.

Articolo 36 - Validità delle autorizzazioni vigenti

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento per il funzionamento dei mercati ambulanti del comune di Rovereto adottato con deliberazione consiliare di data 7.09.1992 n. 328.
2. Sono fatti salvi i punteggi maturati all'entrata in vigore del presente regolamento in tutte le graduatorie esistenti, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento la graduatoria degli operatori titolari di posto fisso al mercato di servizio, redatta in conformità a quanto stabilito dal precedente regolamento comunale, viene riformulata tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di rilascio della concessione e dell'anzianità di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, come previsto dall'articolo 3, comma , 2 degli indirizzi provinciali.
4. Ai fini del calcolo dell'annualità di cui all'articolo 18, comma 13, del presente regolamento per le graduatorie esistenti l'anno è calcolato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Vengono fatte salve le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e relative alla partecipazione ai mercati non periodici temporanei.
6. Il posteggio isolato attualmente ubicato in via Don Rossaro a ridosso di palazzo Balista mantiene detta collocazione fino all'inizio dei lavori di ristrutturazione del palazzo stesso; di conseguenza la concessione viene rilasciata annualmente. Con l'avvio della ristrutturazione dell'edificio la concessione di posteggio decade automaticamente. E' fatta salva la possibilità dell'amministrazione comunale di individuare, se possibile, un'area alternativa ove trasferire detto posteggio.

Articolo 37 - Rinvio ad altre normative

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni della legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4, del relativo regolamento di esecuzione, degli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche approvati dalla giunta provinciale di Trento, della normativa in materia di igiene e sanità, di pubblica sicurezza, di sicurezza stradale, di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori.

Articolo 38 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. La piena applicazione dello stesso è subordinata all'adozione della delibera giuntale e del provvedimento dirigenziale che ne disciplinano gli aspetti ad essi demandati.